

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DA MARASTONI ADRIANO AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 2082- PROT. GEN. 104754 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Lombardia. da Marastoni Adriano rappresentato e difeso dall' avvocato Damiano Coronello del Foro di Milano al fine ottenere l'annullamento dell'ordinanza di demolizione dello Sportello Unico per l'Edilizia n. 2082 delle opere abusive consistenti nella costruzione di una tettoia.
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 15 febbraio 2007 prot. gen. n. 14683 è stato notificato a questo Comune ricorso avanti il TAR Lombardia promosso dal Sig. Marastoni Adriano, rappresentato dall'avv. Damiano Coronello del Foro di Milano, per far dichiarare l'annullamento, previa sospensiva con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, dell'ordinanza di demolizione n. 2082 (prot. gen. n. 10754 – prot. sez. 2159) delle opere abusive (consistenti nella costruzione di una tettoia sull'area posta in via campestre) del responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia e ottenere la condanna del Comune di Sesto San Giovanni al rimborso di spese, diritti e onorari del giudizio.

Considerato che il suddetto ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato e che l'udienza di trattazione della domanda cautelare verrà fissata entro brevissimo termine, si ritiene opportuno che il Comune si costituisca in giudizio per tutelare giudizialmente le proprie ragioni.

A tal proposito il Servizio Legale-Contratti a seguito di formale richiesta del 15 febbraio u.s.(che si allega) al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, firmatario dell'atto impugnato, ha acquisito nota del servizio medesimo (che si allega) circa l'opportunità di costituirsi in giudizio.

Constatato che la specificità della materia, il breve tempo a disposizione per l'istruttoria -dal momento che il ricorso contiene istanza di sospensione- non compatibile con il carico di lavoro attuale del servizio legale contratti impegnato sul fronte delle convenzioni urbanistiche, delle gare d'appalto e della stipula dei contratti, nonché nella consulenza ai servizi dell'Ente, si ritiene opportuno conferire l'incarico di patrocinio ad un legale esterno.

Ritenuto pertanto per le motivazioni suddette, opportuno resistere al presente giudizio si propone di incaricare l' avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1 sul quale nominativo anche il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia verbalmente conveniva, stante la precipua esperienza e già legale di fiducia dell'Ente.

Si dà atto che si rinvia a successiva determinazione dirigenziale per l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 23 febbraio 2007

Il Funzionario
(Avv. Patrizia Scheggia)

Il Direttore
(Dott. Massimo Piamonte)